

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3634 del 23/06/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Molinella (BO), Via Malvezza n. SNC (Fg.54 mp 121-122), richiesta dalla società BG MOLINELLA SOC AGR A R.L. per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali e sottoprodotti.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3786 del 23/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventitre GIUGNO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Molinella (BO), Via Malvezza n. SNC (Fg.54 mp 121-122), richiesta dalla società BG MOLINELLA SOC AGR A R.L. per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali e sottoprodotti.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 presentata ad ARPAE AACM acquisita in data 30/08/2024 con PG. 157091, 157110, 157117, 157118 e in data 02/09/2024 con PG. 157295, 157361, 157369, 157375, 157387, 157392 – pratica Sinadoc 30505/2024 - dal procuratore dell'impresa BG MOLINELLA SOC AGR A R.L. (C.F. e PIVA 03116331202), con sede legale in Via Calzavecchio n. 23 in Comune di Casalecchio di Reno (BO) comprensiva della domanda per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali e sottoprodotti svolta presso l'impianto ubicato in Via Malvezza n.SNC (Fg.54 mp 121-122) in Comune di Molinella (BO);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originarie dell'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali e sottoprodotti svolta presso l'impianto in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento / di acque reflue industriali / di acque di prima pioggia {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Molinella};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica .
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza - Sezione II - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali*" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016, recante "*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*".
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*"
- Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57 comma 2 del Regolamento Regionale 2/2024.
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1395 del 09/10/2006.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta, in merito all'**endoprocedimento di AUA attivato con pratica Sinadoc 33562/2024**, dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE AACM a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.381/2003 e della correttezza formale, con nota PG/2024/176629 del 01/10/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva.
- ARPAE - SAC di Bologna con note PG/2024/203580 del 11/11/2024 e PG/2024/218990 del 03/12/2024 comunicava alla società la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- la società istante, con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2024/222967 del 09/12/2024, richiedeva una proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni richieste e concessa con nota ARPAE PG/2024/226344 del 12/12/2024;
- la società istante trasmetteva le integrazioni ad ARPAE SAC che le inoltrava a tutti gli Enti con nota PG/2025/13209 del 23/01/2025;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di ARPAE ST, atti/determinazioni/pareri di assenso dei Soggetti Competenti sotto riportati, pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere idraulico per la matrice scarichi in acque superficiali del Consorzio di Bonifica Renana (PG/2024/194782 del 28/10/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice Scarichi, emissioni in atmosfera e acustica (PG/2025/46681 del 11/03/2025).
- Parere per la matrice Urbanistico-edilizia del Comune di Molinella (PG/2025/23318 del 12/02/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Molinella, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice di impatto acustico ;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che la verifica antimafia è stata effettuata in quanto acquisita nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 387/2003

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto

previsto dal Tariffario ARPAE così come previsto per il rilascio dell'A.U. ai sensi del D.Lgs. 387/2003;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società BG MOLINELLA SOC AGR A R.L., per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali e sottoprodotti svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9137 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, al dott. Ubaldo Cibi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società BG MOLINELLA SOC AGR A R.L. (C.F 03116331202 e P.IVA 03116331202) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Molinella, Via Malvezza n. SNC (fg 54 mp 121-122), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006	ARPAE

Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali "* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Molinella con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA, quale documento endoprocedimentale, dell'atto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte di ARPAE AACM e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
8. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato da ARPAE AACM ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente

AUA;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA alla competente struttura di ARPAE AACM titolare del procedimento di rilascio dell' Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

L'Incarico di funzione
Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli

Ubaldo Cibir

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BG MOLINELLA SOC AGR. A R.L.
Comune di Molinella (BO), via Malvezza n. SNC (fg. 54 mp 121-122)

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento aree esterne in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005

1. Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (Scolo Consortile Scarcerna – Ente gestore Consorzio della Bonifica Renana) in uscita dalla vasca di laminazione per un volume pari a 1456 metricubi, prima dell'immissione nel corpo idrico lo scarico è dotato di saracinesca di intercettazione con bocca tarata, sistema di disoleazione e pozzetto di campionamento ed ispezione. Nella vasca di laminazione confluiscono:

- Le acque reflue di dilavamento denominate di “Prima Pioggia” in uscita dal sistema di trattamento dei reflui meteorici dette acque sono classificate “acque reflue industriali” e prima dell'immissione nella vasca di laminazione vengono convogliate in un pozzetto di ispezione e campionamento. Parte di tali acque in uscita dal comparto di accumulo può confluire nella vasca interrata a servizio del sistema antincendio;
- Le acque reflue di dilavamento denominate di “Seconda Pioggia” in uscita dal pozzetto di bypass del sistema di trattamento dei reflui meteorici vengono inviate direttamente, senza subire alcun trattamento, al bacino di laminazione;
- Le acque meteoriche originate dalle trincee quando chiuse e coperte, i pluviali del fabbricato Officina/manutenzioni e le acque meteoriche ricadenti e raccolte dalle due tettoie di copertura platee digestato solido confluiscono direttamente, mediante propria linea acque bianche, al bacino di laminazione senza alcun trattamento.

Le acque reflue domestiche originate dal servizio igienico con spogliatoio presente nel fabbricato (n. 510) ad uso Ufficio con servizio e spogliatoio, confluiscono in Fossa Imhoff per una sedimentazione primaria per poi confluire al sistema di trattamento secondario, costituito da un filtro batterico anaerobico, adeguatamente dimensionato al carico organico di 5 A.E. e, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, detto refluo confluisce mediante la linea delle acque meteoriche pluviali nella vasca di laminazione.

2. Prescrizioni

- a) All'interno della Vasca di raccolta condense (di capacità pari a 72 mc) non dovranno essere recapitati reflui civili, anche se trattati.

- b) La capacità della vasca di accumulo/sedimentazione dell'impianto di prima pioggia, a servizio della superficie scolante afferente dichiarata di 7714 mq, sia di almeno 51,5 mc.
- c) L'attivazione della pompa di rilancio per inviare il refluo situato all'interno della vasca di accumulo/sedimentazione dell'impianto di prima pioggia, al comparto di disoleazione e conseguentemente allo scarico, deve avvenire dopo stazionamento del refluo nell'accumulo per almeno 48-72 ore, come previsto dalla DGR 286/2005 e DGR 1860/2006 (si consideri che la portata della pompa di rilancio dichiarata pari a 1,5 l/s determina un tempo di circa 11 ore per vuotare completamente la vasca di accumulo).
- d) L'impianto di prima pioggia previsto situato all'esterno dell'insediamento, sia dotato di recinzione a protezione dell'impianto e della relativa componentistica (sensore di pioggia, temporizzatore, ecc.) e per garantire che lo stesso non possa essere manomesso da terzi e conseguentemente inficiarne il corretto funzionamento.
- e) Il pozzetto di campionamento "fiscale" delle acque di prima pioggia sia posizionato subito a valle del sistema di trattamento e della saracinesca di intercettazione dello scarico e subito a monte del punto di scarico nel bacino di laminazione.
- f) Salvo diverso avviso del competente Comando VV.FF., il refluo di prima pioggia trattato, prima di essere inviato alla vasca antincendio deve transitare da un pozzetto di campionamento per fornire evidenza del rispetto dei limiti previsti per lo scarico sul suolo (Tabella 4 Allegato V alla Parte III del D.Lgs 152/06 e smi).
- g) Il pozzetto scolmatore deputato a suddividere la prima dalla seconda pioggia, deve essere dotato di sensore di pioggia e temporizzatore, in modo che sia garantita la corretta separazione e raccolta del refluo soggetto a trattamento.
- h) Le acque meteoriche pluviali ricadenti sul coperto del fabbricato ad uso ufficio/spogliatoio (n. 510 in planimetria della rete fognaria "2_rel 06_6 Tavola Gestione Acque REV02") non devono immettersi nel sistema di depurazione dei reflui civili.
- i) Le acque meteoriche pluviali "non contaminate" e originate dai coperti dei fabbricati possono essere raccolte con propria linea acque bianche per essere recapitate nel reticolo delle acque superficiali, confluire all'interno del bacino di laminazione o disperse direttamente nel terreno permeabile ai piedi di ciascun fabbricato.
- j) Premesso che per ragioni igienico-sanitarie i reflui civili, anche se trattati, non possono essere recapitati nella rete delle acque meteoriche e poi nella vasca di laminazione. La Società, **prima della messa in esercizio dell'impianto**, dovrà prevedere ad una diversa destinazione dello scarico delle acque reflue domestiche nel reticolo delle acque superficiali (fosso di scolo podereale già recettore del punto di scarico della vasca di laminazione o direttamente nello Scolo consorziale Scacerna, previo nulla Osta rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica Renana) oppure sul suolo mediante subirrigazione. Per tale soluzione dovrà essere presentata opportuna modifica dell'atto autorizzativo.
- k) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Renana così come contenute nel parere idraulico espresso (prot.n. 13875 del 28/10/2024) riportato con il seguente Allegato
- l) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- m) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il

sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

- n) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- o) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - *"1_relazione integrativa sezione arpae-signed.pdf"* datata 19/12/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2025/33768 del 21/02/2025).
 - *"2_rel 06(1).6 - tavola gestione acque rev02"* in scala 1:500 (agli atti di ARPAE con PG/2024/233045 del 23/12/2024)

Pratica Sinadoc n. 33562/2024

Documento redatto in data 23/06/2025



Bologna,

Prot, n°

Settore Manutenzione
del reticolo idraulico ed irriguo
e Istruttorie tecniche
MV/RA

Spett.le

**AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04 - BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl - Domanda di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione biometano avente capacità produttiva pari a 250 Sm³ /ora, da realizzarsi in Comune di Molinella, via Malvezza snc (foglio catastale 54, mapp 121, 122). Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i..
Indizione della Conferenza di servizi decisoria art 14 comma 2 L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata, modalità asincrona, con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 vigente.
Parere idraulico (Codice pratica 202412598).

Vista l'istanza acquisita in data 01/10/2024 al prot. n. 12598 trasmessa da Arpae per il rilascio di parere idraulico per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da realizzarsi in Comune di Molinella, via Malvezza snc (foglio catastale 54, mapp 121, 122) avente capacità produttiva pari a 250 Sm³/h.

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) dei canali consortili e relativi bacini idrografici e con delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 12 del 19/10/2018, ha approvato l'aggiornamento del proprio Regolamento "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque". Link: http://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_faseO2.aspx?ID=240.

Dato atto che in data 29/01/2024 con prot. n. 1096 lo scrivente Consorzio ha rilasciato parere idraulico favorevole per il rilascio di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:



dell'impianto in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo parere, che si allega alla presente per completezza.

Preso atto che in data 22/02/2024 con prot. 2370 Arpae ha comunicato la conclusione negativa della Conferenza di Servizi per pareri negativi pervenuti da ARPAE - APAM Servizio territoriale di Bologna e Comune di Molinella, le cui motivazioni sono allegate alla medesima comunicazione.

Considerato che quanto proposto con l'apertura del nuovo procedimento autorizzativo in oggetto non riporta difformità rispetto a quanto già valutato con parere consortile sopra citato, inoltre il proponente evidenzia che non saranno realizzate opere in interferenza con lo scolo consortile e sue fasce di pertinenza (10 metri dal ciglio).

Pertanto , per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** al rilascio di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in oggetto, a condizione che:

- prima dell'inizio di eventuali lavori per la posa e/o realizzazione di opere interferenti con la fascia di tutela dello scolo consortile, il proponente dovrà presentare istanza di concessione allegando gli elaborati progettuali necessari al corretto svolgimento dell'iter istruttorio;
- il soggetto proprietario e gestore dovrà presentare allo scrivente Consorzio di Bonifica e al Comune di Molinella, il piano programmatico di manutenzione dell'invaso di laminazione approvato. Nel piano andranno indicati tutti gli interventi di manutenzione previsti per il mantenimento dell'efficienza idraulica dell'invaso e dei relativi dispositivi (valvole, pompe di sollevamento se previste, pozzetti di ispezione, etc...) con la relativa programmazione temporale.

Si rammenta infine che anche in fase di accantieramento (recinzione di cantiere, baracca o materiale di deposito) dovrà comunque essere mantenuta libera, da qualsiasi ingombro, la fascia di rispetto di metri 5,00 dal ciglio o dal piede della scarpata esterna del canale, in destra e in sinistra idraulica e garantito l'accesso per il transito dei mezzi consortili.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta



Bologna,

Prot, n°

elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, **Ing. Aspromonte Rossella (tel 3480707122)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(*Ing. Ilihc Ghinello*)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Allegato 1 - Parere idraulico

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:



Settore Manutenzione
del reticolo idraulico ed irriguo
e Istruttorie tecniche
MV/RA

Spett.le

**AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

PEC dirgen@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04 - BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl - Domanda di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione biometano avente capacità produttiva pari a 250 Sm³/ora, da realizzarsi in Comune di Molinella, via Malvezza snc (foglio catastale 54, mapp 121, 122). Conferenza di servizi decisoria art 14 comma 2 L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata, modalità asincrona, con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 vigente.
Trasmissione integrazioni e comunicazione nuovi termini.
Parere idraulico (Codice pratica 202311612).**

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 06/09/2023 con prot. n. 11612 una richiesta da parte di Arpae per il rilascio di parere idraulico per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da realizzarsi in Comune di Molinella, via Malvezza snc (foglio catastale 54, mapp 121, 122) avente capacità produttiva pari a 250 Sm³/h.

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risultano altresì trasmesse le integrazioni documentali in data 10/01/2024 con prot. n. 298, richieste con nota consortile in data 26/09/2023 con prot. n. 12488.

Premesso che:

- l'area sulla quale sono presenti le opere in oggetto ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_faseO2.aspx?ID=240).

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it

Aderente a:



- l'intervento ricade all'interno del bacino dello Scolo Scacerna di Molinella;
- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (*Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno*) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi.
- Secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500 m³ per ha di superficie trasformata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico.
- Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:
 - permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.

- Con D.Lgs 49/2010 è stata recepita la Direttiva 2007/60/CEE, che ha introdotto il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), con la finalità di costruire un quadro omogeneo al livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche. In adempimento di quanto previsto dal PGRA, della Regione Emilia Romagna, dovranno essere realizzati interventi a salvaguardia delle strutture in progetto. Si precisa a riguardo che le mappe di probabile inondazione del PGRA, per quanto riguarda il reticolo secondario di Pianura, classificano l'intera area in tre fasce di pericolosità: P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi), P2 (alluvioni poco frequenti - Tr 100 e 200 - media probabilità), P3 (alluvioni frequenti - Tr 20 e 50 - elevata probabilità). Link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/mappe-peric-rischio-all>;

- le mappe di pericolosità di inondazione del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l'intervento in oggetto ricade all'interno di un'area classificata P2 ALLUVIONI POCO FREQUENTI (Tr100 - Tr200);
- il canale di bonifica che può presentare una fonte di rischio è lo Scolo Scacerna di Molinella.

Considerato che, gli elaborati tecnici allegati alla richiesta, compresi quelli integrativi, riportano che:

- la superficie territoriale delle zona oggetto di trasformazione è pari a mq 35.237, di cui impermeabili, per la realizzazione di nuove strutture e della viabilità, mq 15.819; inoltre è prevista la costruzione di una vasca di laminazione, a cielo aperto, con capienza di volume utile pari a 1.450 mq, conforme a quanto richiesto dalla normativa PSAl Reno, dotata di scarico, pari a 125 mm, recapitante in fosso superficiale privato;
- l'invaso di laminazione sarà realizzato utilizzando fossi perimetrali e una vasca di progetto a cielo aperto;
- saranno prese le seguenti misure di mitigazione di rischio:
 - realizzazione di quadri elettrici con armadi in cui il vano dal pavimento fino ai 50 cm di altezza siano completamente privi di collegamenti e attrezzati con cavidotti a tenuta d'acqua;
 - posizionamento preferenziale delle scatole di derivazione nella zone alte dei container e dei locali disponibili al personale;
 - sollevamento della base del gruppo elettrogeno e della pompa di calore ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano finito dei piazzali dell'impianto;
 - impermeabilizzazione del perimetro esterno di tutte le strutture chiuse con guaine impermeabili protette da un rivestimento;
 - la quota minima del piano utile delle strutture strategiche più sensibili, deve essere all'altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione;
 - le pareti perimetrali e il solaio di base, saranno realizzati a tenuta d'acqua;
 - tutte le aperture dei pozzetti interrati saranno realizzate a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;
 - sono previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza

idraulica;

- al di sotto del livello di massima piena (50 cm) si utilizzeranno pareti che non presentano intercapedine inaccessibile; il classico tamponamento a pacchetto deve essere riempito con una schiuma in poliuretano.
- il progettista dichiara che l'inserimento dell'impianto nell'area di interesse potrebbe rappresentare al massimo un incremento marginale del livello di danno D2 - danno potenziale medio, per la presenza (comunque puntuale) di impianti di servizio all'attività agricola specializzata e la matrice permette di stabilire che il Rischio Idrico rimane R1 - moderato o basso, pertanto lo stesso afferma che la realizzazione dell'impianto di biometano non incrementa il rischio da alluvione originario R1, nello scenario prevedibile di inondazione nel Reticolo Secondario di Pianura.

Considerato inoltre che all'interno dell'elaborato "Planimetria generale", le distanze delle opere in progetto, dal ciglio del canale di bonifica, non risultano valutate correttamente secondo quanto previsto dalle disposizioni previste dal sopra citato Regolamento consortile.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** per il rilascio di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in oggetto, **nel rispetto delle seguenti condizioni**

- **prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà presentare istanza di concessione** per tutte le opere interferenti con la fascia di tutela consortile (10 metri a partire dal ciglio del canale, dove per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del canale e il piano campagna) tenendo conto delle seguenti indicazioni inderogabili:
 - parallelismo tubazioni interrate: possono essere realizzate alla distanza di 5 metri dal ciglio del canale indicando l'ingombro del manufatto (diametro esterno o corrugato di contenimento). Eventuali opere accessorie, es. pozzetti, dovranno essere interrati e carrabili se posati entro i 5 metri dal ciglio, diversamente, se oltre i 5 metri, potranno essere posati fuori terra;
 - container, edifici ad uso lavorativo e qualunque struttura a servizio dell'impianto: non potranno essere realizzati all'interno della fascia di 10 metri del canale;
 - recinzioni: possono essere realizzate alla distanza di 5 metri dal ciglio del canale;
 - alberature e/o siepi: possono essere realizzate alla distanza di 5 metri dal ciglio del canale (si precisa che per le alberature si rilascerà autorizzazione e non concessione);
 - Inghiaiamiento fascia di rispetto: dovrà essere presentato elaborato specifico all'interno del quale il proponente deve dare evidenza delle modalità esecutive, le quali saranno oggetto di validazione da parte dello scrivente Consorzio.



Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Ing Aspromonte Rossella (tel 3480707122) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

PER IL DIRETTORE AREA TECNICA
(*Ing. Ilihc Ghinello*)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Documento originale Firmato Digitalmente:

Firmato da: GHINELLO ILIHC

Data della Firma: 29/01/2024 10:53:08 UTC +1

Stato Certificato: Esito Positivo

Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.

Valido dal 02/03/2021 al 02/03/2024

Num Serie: 12F1286C3F066CAC0DB85B05D61D595E

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BG MOLINELLA SOC AGR. A R.L.
Comune di Molinella (BO), via Malvezza n. SNC (fg. 54 mp 121-122)

ALLEGATO B

Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 4/2007 e del Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024

1. Esiti della valutazione

In data 02/09/2024 nell'ambito di una domanda di A.U. presentata ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e L.R. n. 26/2004 per un progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano mediante upgrading di biogas prodotto da biomasse vegetali (agli atti di ARPAE nella pratica Sinadoc 30505/2024), la società ha presentato una Relazione Agronomica e un Piano di Utilizzazione Agricola del digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali e sottoprodotti sito in Comune di Molinella (BO), via Malvezza n. SNC (fg. 54 mp 121-122).

L'Unità AUA e acque reflue di questa ARPAE-AACM in data 01/10/2024 al PG/2024/176629 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto il Contributo tecnico redatto da ARPAE APAM in data 11/03/2025 (PG/2025/46681) e le prescrizioni alle quali la Società dovrà fare riferimento per la gestione in impianto del digestato prima del suo utilizzo in agricoltura, che verranno riportate nell'atto di A.U.

Visto che il Comune di Molinella, nell'ambito del procedimento non ha rilevato nulla di ostativo alla quanto presentato.

2. Prescrizioni

- a) Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna, prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato, la Società è obbligata ad inserire, attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna, la prevista Comunicazione di Utilizzazione Agronomica
- b) La Società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi comprese le modalità di gestione e stoccaggio di detti materiali così come indicate nel *"Regolamento Regionale in*

materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna.

- c) L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
- d) Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
- e) Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, la società deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
- f) La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite P.E.C. gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Utilizzazione Agronomica del Digestato allegata all'istanza di rilascio di AUA nell'abito del procedimento di cui alla pratica Sinadoc 30505/2024 con particolare riferimento alla Relazione Agronomica e un Piano di Utilizzazione Agricola datata 19/07/2024.

Pratica Sinadoc n. 33562/2024

Documento redatto in data 23/06/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BG MOLINELLA SOC AGR. A R.L.
Comune di Molinella (BO), via Malvezza n. SNC (fg. 54 mp 121-122)

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di biometano svolta dalla società BG MOLINELLA Soc. Agricola a r.l. nello stabilimento posto in comune di Molinella via Malvezza snc secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società BG MOLINELLA Soc. Agricola a r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E01
PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA

Portata	700	Nm ³ /h
massima		
Altezza	6,5	m
minima		
Durata	disconti	
massima	nua	

Dovranno essere garantiti i seguenti parametri operativi:

Ritenzione di fiamma > 0,3 sec.

Temperatura di combustione > 850 °C

efficienza di combustione: CO₂/CO+CO₂ > 99%

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

La torcia non dovrà entrare in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni.

In fase di attivazione, la registrazione della temperatura di combustione dovrà risultare

maggiore di 850°C.

EMISSIONE E05

PROVENIENZA: UPGRADING/OFFGAS

Portata	165	Nm ³ /h
massima		
Durata	24	h/g
massima		
Altezza	5	m
.....		

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido Solfidrico	2	mg/Nm ³
Ammoniaca	3	mg/Nm ³
.....		
CO ₂	> 98,	in
	5%	volume
CH ₄	< 0,01	in
	%	volume

Le emissioni al camino a valle del RTO sono misurate con un sistema di analisi fornito con il sistema di upgrading. Il principio di misura delle emissioni si basa su strumentazione che campiona ciclicamente l'off-gas e l'emissione al camino. Il dispositivo calcola i valori delle emissioni (CO₂, CH₄, H₂S, NH₃, O₂, H₂) e li trasmette al PLC di gestione del sistema di upgrading. I dati dovranno essere messi a disposizione degli organi di controllo. Dovrà essere registrato anche il valore di portata dei fumi in emissione al camino.

Dovrà essere registrata in continuo la temperatura di esercizio dell'ossidatore termico rigenerativo (RTO) che dovrà risultare maggiore di 800°C.

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione E05, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori.

EMISSIONE E09

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO MOTORE ENDOTERMICO - EMERGENZA -
256 KW GASOLIO

Punto di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera bb).

EMISSIONE E02 (E02A/ E02B/ E02C/ E02D)

PROVENIENZA: VALVOLE DI TENUTA E DI GUARDIA DIGESTORE 1

EMISSIONI E03 (E03A/E03B/ E03C/E03D)

PROVENIENZA: VALVOLE DI TENUTA E DI GUARDIA DIGESTORE 2

EMISSIONE E04 (E04A/E04B/ E04C/E03D)

PROVENIENZA: VALVOLE DI TENUTA E DI GUARDIA DEL MIXER POST-DIGESTORE

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E06

PROVENIENZA: VALVOLE DI TENUTA COMPRESSORE BIOMETANO

EMISSIONI E07-E08

PROVENIENZA: EMISSIONE SUL PELO LIBERO DELLA VASCA DIGESTATO POMPABILE
(VASCA FINALE 1 e 2)

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. Il gestore di stabilimento dovrà:

- a) dotarsi di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile o gestore stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di avvio di ogni emissione di emergenza, la causa dell'avvio ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva (data e ora del termine dell'emissione di emergenza), nonché gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto.
- b) per quanto riguarda l'emissione di offgas, visto che la società ha valutato l'installazione di un impianto di recupero della CO₂ al fine di ridurre l'impatto ambientale, dovrà essere presentata una relazione in cui venga individuata la tecnica che si intende adottare e le relative caratteristiche impiantistiche. La relazione dovrà essere presentata entro la fase di realizzazione dell'impianto.
- c) il gestore dovrà annotare su apposito registro il numero di aperture delle valvole/sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure a situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading. Tale informazione dovrà essere trasmessa a ARPAE AACM e ARPAE APAM al termine di un anno di funzionamento dell'impianto: qualora emerga che siano frequenti gli sfiati di biogas, al fine di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera di biogas non trattato (particolarmente impattante dal punto di vista odorigeno) verrà valutato se prevedere un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare.

3. Per il contenimento dell'impatto odorigeno il gestore di stabilimento:

- a) nello svolgimento dell'attività dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecniche disponibili;
- b) in relazione a quanto richiesto dalla DGR n°1495/2011 punto 3.3, dovrà essere eseguita una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di 2 anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004. Il monitoraggio biennale dovrà avvenire con

frequenza semestrale (primavera e autunno) e dovrà prevedere il campionamento di tutte le emissioni diffuse e puntuali interne all'impianto per suffragare, nonché verificare sperimentalmente, i dati utilizzati nelle simulazioni modellistiche. Il monitoraggio dovrà prevedere sia il campionamento delle sorgenti interne di cui sopra, che 4 punti al confine dello stesso distribuiti sugli assi perpendicolari alle direttrici dei punti cardinali intorno all'area a distanza non superiore a 500 m.

c) prima dell'avvio dell'impianto dovranno essere effettuate delle misure di bianco al confine dello stesso.

d) dovrà essere data comunicazione anticipata (almeno 15 gg) ad Arpae AACM, ad Arpae APAM Distretto di Pianura e al Comune di Molinella, delle giornate in cui avverranno i campionamenti.

e) al termine di ogni campagna di monitoraggio, dovranno essere trasmessi ad Arpae AACM, ad Arpae APAM Distretto di Pianura e al Comune di Molinella, gli esiti analitici corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in OUE/m³ delle diverse sorgenti. Tutte le analisi di unità odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

f) a seguito delle prime due campagne di misura, dovrà essere presentato un nuovo studio modellistico di impatto odorigeno così come previsto dal Decreto Direttoriale 309/2023. Nel modello dovranno essere utilizzati i valori emissivi misurati durante il monitoraggio in tutte le sorgenti emissive considerate e i livelli di ricaduta ottenuti dovranno essere valutati secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale.

g) a seguito degli esiti delle campagne di misura o qualora dovessero emergere problematiche/segnalazioni di disagio odorigeno (da intendersi come segnalazioni di disturbo olfattivo formulate dalla popolazione e/o accertate nel corso dei sopralluoghi, e di cui l'autorità competente abbia accertato l'affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla provenienza dallo stabilimento), l'autorità competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una prescrizione di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere il livello di concentrazioni delle unità odorigene, così come previsto nelle procedure contenute nelle: Linee Guida Arpae della Direzione Tecnica ARPAE 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.", e Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg.Dec. 309/2023 "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia emissioni odorigene impianti e attività".

h) trascorsi due anni di monitoraggio, in relazione ai risultati emersi, ARPAE AACM e

ARPAE APAM, potranno in presenza di problematiche odorigene, prorogare tale prescrizione e se necessario richiedere un approfondimento modellistico e/o pervenire ad un eventuale proposta di adeguamento strutturale dal sito aziendale allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene registrate.

4. Per il contenimento delle emissioni diffuse il gestore di stabilimento:

- a) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitarne il diffondersi di polveri e odori durante le fasi del ciclo produttivo di scarico sottoprodotti, stoccaggio sottoprodotti e prodotto finito e movimentazione digestato.
- b) nella fase di cantiere e a regime dovrà essere redatto un piano di gestione delle polveri che comprenda: copertura dei rifiuti da cantiere; pulizia degli spazi esterni ed interni; bagnatura periodica dell'area oggetto di intervento e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico; sprinkler a bagnamento; utilizzo di mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura; lavaggio delle ruote e delle strade; protezione delle caditoie; utilizzo di recinzioni perimetrali per delimitare le zone di cantiere; obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri; delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio del materiale a possibile diffusione di polveri.

5. Per gli impianti di abbattimento il gestore di stabilimento rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) i sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
- b) lo scrubber di desolforazione dovrà essere dotato di un sensore di acidità che, al raggiungimento di un valore preimpostato, allerti il gestore della necessità di sostituire la soluzione a base acquosa.
- c) devono essere attuate procedure specifiche di controllo per la rilevazione dei livelli di saturazione dei carboni attivi e del filtro a coalescenza. I filtri a carboni attivi dovranno essere dotati di sistema che ne permetta il monitoraggio in continuo dell'efficienza e dovranno essere sostituiti con una frequenza minima annuale e comunque tale da mantenere un'efficienza superiore al 90%.
- d) le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva.
- e) tutte le operazioni di manutenzione/sostituzione dovranno essere annotate in un

registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Dovranno essere effettuati i controlli come da piano di manutenzione presente al par.11 della relazione generale 06.

f) la copertura flottante a base di argilla espansa posta sulle vasche denominate SULA dovrà essere mantenuta sempre in perfetta efficienza.

g) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste: - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);

- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

6. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adequata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

7. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a	3 punti	Superiore a	3 punti	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2m	(posizionati a 60°)	1m		
----	---------------------	----	--	--

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

8. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature
-----------------	--

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

15 m	utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

9. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

10. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

11. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per tutti i punti di emissione la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E05, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

12. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

13. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA agli atti di ARPAE alla pratica Sinadoc 30505/2024

Pratica Sinadoc n°33562/2024

Documento redatto in data 23/06/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BG MOLINELLA SOC AGR. A R.L.
Comune di Molinella (BO), via Malvezza n. SNC (fg. 54 mp 121-122)

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico del 20/07/2024 e successive integrazioni del 20/12/2024 presentata dalla società BG MOLINELLA SOC AGR. A R.L. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di Produzione di Biometano svolta nell'impianto sito in Comune di Molinella, via Malvezza n. SNC (fg. 54 mp 121-122).
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/46681 del 11/03/2025.
- Visto alla data di redazione del presente allegato il Comune di Molinella, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

2. Prescrizioni

- a) Visto il silenzio assenso del Comune di Molinella, si applicano le seguenti prescrizioni acustiche contenute nel parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/46681 del 11/03/2025.
- b) Entro 90 gg dalla messa a regime dell'impianto e dalla messa a regime dei nuovi punti di emissione in atmosfera, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA (con collaudo acustico post-operam) che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso i ricettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti interne ed esterne nonché il traffico indotto, con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attive contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.

- c) La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibile, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per il ricettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida).
- d) Qualora la relazione di cui al punto precedente si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite (come ad esempio il superamento del livello di emissione in C4) devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge.
- e) A prescindere dai punti di cui sopra, sia in fase di cantiere per l'approntamento del nuovo impianto nonché in fase di esercizio, dovranno sempre essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante. Sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.
- f) Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo, nonché degli interventi di mitigazione acustica previsti per le sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.
- g) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- h) Gli adempimenti prescritti alle precedenti lettere g) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "*rel 13 - valutazione impatto acustico*" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 20/07/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE alla pratica Sinadoc 30505/2024).
- Elaborato "*9_rel 13 - relazione integrativa impatto acustico*" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 20/12/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE alla pratica Sinadoc 30505/2024).

Pratica Sinadoc n. 33562/2024

Documento redatto in data 23/06/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.